

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nullità della procura per illeggibilità della sottoscrizione: come e quando sanare?

In tema di procura, pur potendosi configurare una nullità per illeggibilità della sottoscrizione di colui che si è indicato del tutto genericamente quale legale rappresentante pro tempore, tale nullità rientra tra quelle a regime intermedio di cui all'art. 157 c.p.c. e, dunque, sanabile con attività integrativa svolta nella prima difesa successiva al proponimento dell'eccezione.

Tribunale di Trento, sentenza del 2.7.2013

...omissis...

L'appello è fondato e merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione della convenuta opposta, oggi appellante, di inammissibilità dell'opposizione sull'asserito presupposto di una tardività o, comunque, della mancanza di prova della tempestività dell'opposizione medesima.

Il decreto ingiuntivo risulta, infatti, emesso in periodo feriale e, dunque, il termine di giorni quaranta per proporre opposizione decorreva indubitabilmente dal 16 settembre 2008 e, pertanto, risultando, per *tabulas*, l'opposizione presentata alla notifica in data 14.10.2008 ne discende l'assoluta tempestività dell'opposizione.

Per quanto attiene, poi, all'eccezione di nullità della procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, va rilevato che il

Giudice di Pace ha errato nel ritenerla fondata in quanto proprio la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, dallo stesso Giudice di Pace, citata, ha specificato che, pur potendosi configurare, in un caso come quello che ci occupa, una nullità per illeggibilità della sottoscrizione di colui che si è indicato del tutto genericamente quale legale rappresentante pro tempore, tale nullità rientra tra quelle a regime intermedio di cui all'art. 157 c.p.c. e, dunque, sanabile con attività integrativa svolta nella prima difesa successiva al proponimento dell'eccezione (cfr. Cass. Sez. Un. 07 marzo 2005 n. 4810 e n. 4814).

Orbene, risulta documentalmente che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione di primo grado, la ditta opposta abbia colmato la lacunosità della procura che era stata rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

Solo, infatti, una nullità di carattere assoluto avrebbe travolto la legittimità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1420 del 30/05/1966).

Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo non risulta fondata in quanto, contrariamente a quanto valutato dal Giudice di Pace, l'attrice opponente, oggi appellata, non ha fornito la prova dei fatti posti a fondamento della propria azione/eccezione.

Peraltro, va evidenziato che il Giudice di Pace si è soffermato solo sull'esistenza del danno e sulla sua quantificazione ma non ha per nulla motivato sulla prova della responsabilità del danno in capo alla ditta opposta.

Pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale e non già di quella extracontrattuale, va rilevato, infatti, che incombeva sulla stessa opponente.

La regola dell'onere probatorio applicabile - sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata - in tema di responsabilità contrattuale impone che il danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto, allegare il danno e l'inadempimento del debitore, quale inadempimento astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare, invece, che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno. (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 2013; Sez. Un. n. 577 del 2008).

E ancora: in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua

riconducibilità al fatto del debitore; l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007).

Orbene, all'esito dell'istruttoria è risultato provato che vi fossero i fori di ancoraggio del ponteggio da stuccare, la graffiatura vicino alla porta d'ingresso e la somma versata ad un altro artigiano per lavori di ripristino.

...omissis...

Sul punto, va rilevato che appaiono contrastanti e generiche le indicazioni dei danni subiti.

Infatti, il fax del 16.07.2007 indica quali danni la sola graffiatura vicino alla porta. Risulta peraltro, che gli altri punti di intonaco da sistemare fossero quelli dei fori di ancoraggio del ponteggio che erano, contrattualmente a carico della committente.

Al di là della dicitura della fattura del sig. Aa., e di quanto dallo stesso riferito in sede di testimonianza, risulta anche dalle foto che andavano stuccati i fori di ancoraggio ed altre imperfezioni di cui evidentemente non era stata ritenuta responsabile la ditta Al alla quale - si ribadisce - era stata contestata la sola graffiatura vicino alla porta di ingresso.

Orbene, al fine di poter eventualmente valutare la riferibilità e, dunque, la congruità della fattura del sig. Aa. con riferimento alla sola graffiatura vicino alla porta, parte attrice opponente avrebbe dovuto altresì produrre od allegare quale sia stata la spesa per il ripristino dei fori di ancoraggio.

Anche sotto il profilo, poi, del danno estetico valutato equitativamente dal Giudice di Pace in modo tale da permettere un'equa e completa compensazione, non convince la motivazione addotta in quanto il presunto danno estetico è stato valutato complessivamente e non con riferimento alla sola graffiatura vicino alla porta.

Delle due l'una: o il pittore non ha eseguito a regola d'arte l'intervento per il ripristino della graffiatura oppure la presenza della graffiatura non avrebbe inciso sul danno estetico, se non in termini di minimale aggravamento (viste le fotografie prodotte agli atti) rispetto al danno estetico derivante dalla non adeguata sistemazione dei fori di ancoraggio.

Ad ogni buon conto le questioni relative alla quantificazione del danno rimangono assorbite dalla mancata prova della responsabilità dello stesso in capo alla ditta opposta.

La sentenza del Giudice di Pace va dunque riformata e, per l'effetto, va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermato il decreto opposto.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico della opponente ora appellata, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

il GOT presso il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza od eccezione

1) in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 358/09 dell'08.06.2009 rigetta l'opposizione promossa da T., al decreto ingiuntivo 545/08 emesso dal Giudice di Pace di Trento e, per l'effetto, conferma in toto il decreto ingiuntivo stesso;

2) condanna l'appellata T. alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione che liquida, per il primo grado di giudizio in complessivi Euro1150,00 per compensi oltre 4% cpa e 21% IVA, se dovuta; per il secondo grado di giudizio in Euro1500,00 per compensi oltre a 4% cpa e 21% IVA se dovuta oltre ad Euro14,47 per spese anticipazioni esenti IVA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Trento, il 18 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2013.